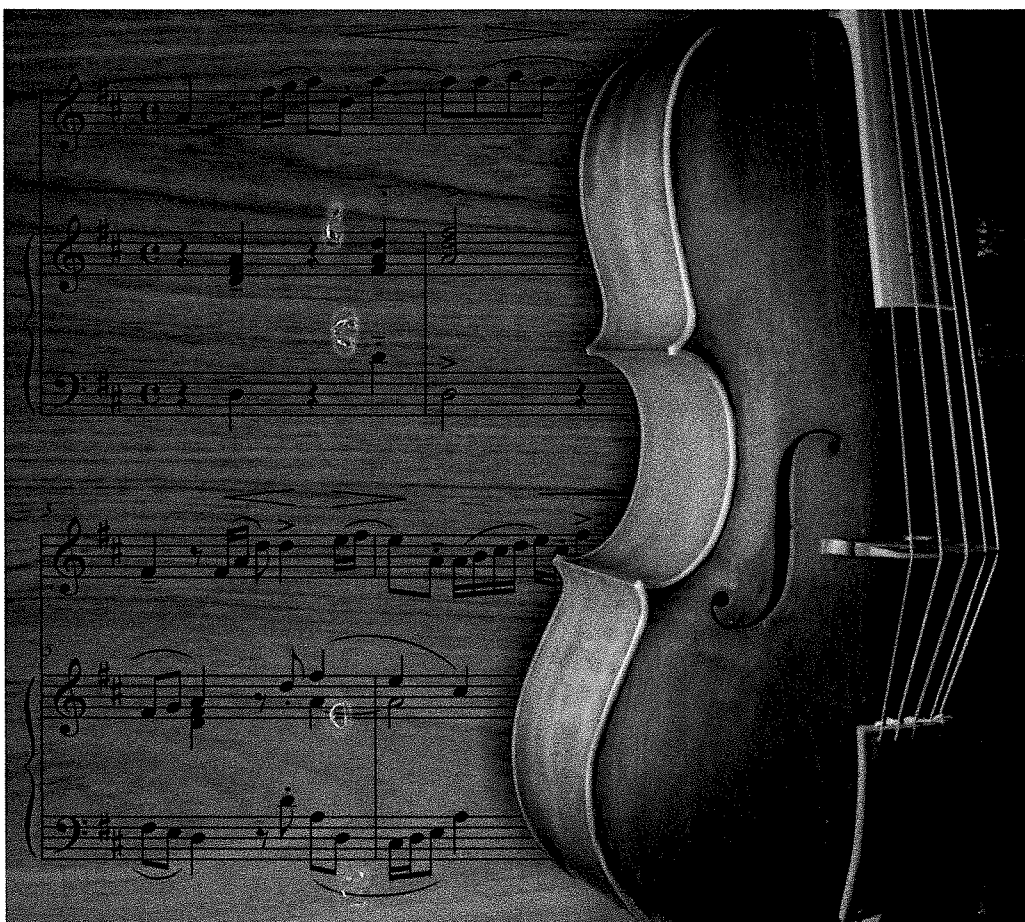




SCUOLA CIVICA MUSICALE "DIAPASON"
CONCESSIONE DEL SERVIZIO



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SOMMARIO

- ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO
- ART. 3 – VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE
- ART. 4 – SEDE DELLA SCUOLA
- ART. 5 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- ART. 6 – TIPOLOGIA DEI CORSI
- ART. 7 – ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
- ART. 8 – ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA SCUOLA
- ART. 9 – DIREZIONE DELLA SCUOLA
- ART. 10 - SAGGI
- ART. 11 – NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
- ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
- ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 14 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
- ART. 15 – GARANZIA DI CONTINUITÀ DELLA SCUOLA
- ART. 16 – CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- ART. 17 – RENDICONTO DI GESTIONE
- ART. 18 – PAGAMENTI
- ART. 19 – RISCOSSIONE DELLE TARIFFE
- ART. 20 – GESTIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DEGLI UTENTI
RESIDENTI
- ART. 21 - REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE E CRITERI PREMIALI
- ART. 22 - SPESE
- ART. 23 – SICUREZZA SUL LAVORO
- ART. 24 – ASSICURAZIONI
- ART. 25 – GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 26 - PENALITÀ
- ART. 27 - IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 28 – RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA
- ART. 29 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
- ART. 30 – ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 31 – ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
- ART. 32 – CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DELLE ECCEZIONI
- ART. 33 – SUBAPPALTO
- ART. 34 – ANTICORRUZIONE-PATTI DI INTEGRITÀ'
- ART. 35 – TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 36 – FORO COMPETENTE
- ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

Redazione del progetto:

Dr.ssa Chiara Baldissera

.....*Chiara Baldissera*.....(firma)



PREMESSA

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale descrive e disciplina le condizioni, le modalità e i termini di esecuzione della concessione avente ad oggetto l'affidamento del "Servizio di gestione, direzione e riscossione tariffe della Scuola Civica Musicale "DIAPASON" per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024".

Art. 1 - Oggetto della concessione

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del "Servizio di gestione, direzione e riscossione tariffe della Scuola Civica Musicale "DIAPASON" (di seguito indicata per brevità "Scuola"). I criteri e le modalità di gestione sono disciplinati dal presente capitolato.

Il funzionamento della Scuola è disciplinato dal "Regolamento per il funzionamento della Scuola civica musicale" approvato con deliberazione C.C. n. 77 del 25/09/1998 e modificato con deliberazione n. 49 del 24/07/2017.

Art. 2 - Finalità del servizio

Con l'affidamento della gestione e direzione della Scuola, il Comune di Orbassano intende promuovere la cultura musicale sul territorio orbassanese e consentire la fruizione di un serio e qualificato insegnamento musicale anche a coloro, che, per ragioni economiche, di tempo o di età non possono rivolgersi a strutture private.

Art. 3 - Valore e durata della concessione

Il contratto avrà la durata di DUE anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Il valore stimato della concessione ammonta a **€ 122.000,00 (eventuale aliquota IVA inclusa)**, così determinato:

	ANNO 2022 - 2023	ANNO 2023 - 2024
CORRISPETTIVO FISSO RICONOSCIUTO DAL COMUNE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO di gestione della Scuola civica musicale "Diapason" compreso il pagamento della locazione e delle relative utenze della sede	€18.000	€18.000
Tariffa media utenti (n. 40) – rette e iscrizioni	€ 42.000,00	€ 44.000,00
Totale complessivo	€122.000,00	

Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a Euro 0,00=.

La stima del valore ricavabile dalle tariffe è stata ottenuta moltiplicando il numero presunto degli iscritti (40) per l'importo della tariffa e della quota di iscrizione vigenti alla data odierna. A decorrere dal 01/01/2023 la stima è stata effettuata sulla base dell'importo della tariffa posta a base di gara (€ 125,00) moltiplicata per il numero presunto degli iscritti (40). La quota d'iscrizione resterà immutata (€ 100,00 per anno scolastico).

Al concessionario sarà erogato un corrispettivo fisso pari a €18.000,00 (eventuale aliquota IVA inclusa) per ogni anno scolastico, al fine di calmierare i costi che gli utenti dovrebbero sostenere per frequentare la Scuola e per ristorare in parte il concessionario delle spese locative e di utenze per la sede della Scuola, in quanto la precedente sede operativa della Scuola - presso il plesso scolastico "E. Fermi", inserito nell'Istituto Comprensivo I - non risulta più utilizzabile a causa della programmata ristrutturazione dello stesso.

Il suddetto corrispettivo fisso sarà erogato in tre rate per ciascun anno scolastico, previa rendicontazione delle attività poste in essere fino a tali date:

- € 8.000,00 entro il 15/12/2022
- € 7.000,00 entro il 31/03/2023
- € 3.000,00 entro il 30/06/2023.

- € 8.000,00 entro il 30/11/2023
- € 7.000,00 entro il 31/03/2024
- € 3.000,00 entro il 30/06/2024

La totale copertura dei costi verrà assicurata dal concessionario con le tariffe a carico degli utenti. Tali tariffe - già stabilite per l'anno 2022 con DGC n. 190 del 30/12/2021 - a partire dal 01/01/2023 verranno determinate dai risultati della gara per la scelta del concessionario. La gara prevede come elemento di valutazione economica la tariffa mensile a carico degli utenti frequentanti la Scuola e - sulla base dell'esperienza maturata in passato - prevede una base d'asta di €125,00, sulla quale effettuare il ribasso.

Si specifica che i predetti valori sono calcolati considerando l'iscrizione media di 40 allievi, sulla base dei dati medi storici dell'ultimo biennio.

Tale incasso ha valore puramente indicativo e non costituisce titolo di pretesa alcuna da parte dell'affidatario.

Posto quanto sopra, viene trasferito al concessionario il rischio operativo sul lato della domanda.

Sarà causa di recesso del contratto il numero di iscrizioni inferiore alle 20 unità.

Il prezzo offerto in sede di gara resta fisso e invariabile per tutto il periodo di affidamento.

Stante la natura dell'attività essa risulta esente IVA, nei confronti del Comune.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione della proroga tecnica del contratto per n. 6 (sei) mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per consentire l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'importo massimo complessivo stimato dell'affidamento, comprensivo dell'opzione sopra riportata, ammonta ad Euro 153.000,00.

Posto quanto sopra, viene trasferito al concessionario il rischio operativo sul lato della domanda, fermi restando gli importi economici di cui sopra.

Art. 4 - Sede della Scuola

La precedente sede operativa della Scuola civica, presso il plesso scolastico "E. Fermi", inserito nell'Istituto Comprensivo I, non risulta più utilizzabile a causa della programmata ristrutturazione dello stesso; per tale motivo, nel prezzo posto a base di gara è inclusa una quota parte affinché il concessionario possa far fronte alle spese di locazione di locali idonei e al pagamento delle relative utenze.

Art. 5 - Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto della concessione - aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - comporterà l'espletamento di compiti ad alto contenuto specialistico in materia di insegnamento della musica e del canto, in particolare il concessionario deve garantire la realizzazione dei corsi e il loro buon andamento, l'organizzazione di un saggio musicale aperto gratuitamente alla cittadinanza, nonché la realizzazione dei vari aspetti gestionali in cui si esplica il servizio. I corsi strumentali dovranno essere tenuti da professori d'orchestra e concertisti e seguire per ogni strumento i programmi ministeriali di studio del Liceo musicale e dei Corsi Accademici di primo e secondo livello dei Conservatori statali di Musica.

I corsi si articoleranno su 8 mesi annui di frequenza effettiva, compresi nel periodo ottobre - giugno e comprendono di norma un minimo di due lezioni settimanali (strumento + solfeggio).

È facoltà del concessionario la scelta sia dei giorni settimanali di didattica sia dei relativi orari, da comunicarsi al Comune entro il mese di luglio (fatta eccezione per l'avvio del presente servizio).

Il servizio oggetto della concessione - si esplica attraverso le seguenti attività:

A. Attività didattica;

B. Gestione dell'attività di segreteria consistente in:

- cura dei rapporti con gli allievi e le loro famiglie, organizzazione dei corsi; cura dei rapporti con gli insegnanti;
- riscontro e verifica delle presenze degli allievi e dei docenti con relativa tenuta dei rispettivi registri;

C. Gestione dell'attività di portineria e pulizia consistente in:

- apertura e chiusura della Scuola ai fini dello svolgimento delle attività didattiche
- sorveglianza dei beni e dei locali della Scuola;
- pulizia dei locali;

D. Progettazione, organizzazione e gestione dei saggi di fine anno;

E. Organizzazione di iniziative ed eventi volti a divulgare la conoscenza e l'ascolto della musica;

F. Rilascio di una scheda di valutazione che verrà consegnata in copia all'allievo al termine dei due quadrimestri e di un **attestato di frequenza**, di fine corso;

G. Segnalazione delle eccellenze all'ufficio Cultura della Città di Orbassano per l'erogazione degli specifici contributi.

H. Proposte migliorative, ovvero aggiuntive rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato.

Art. 6 - Tipologia dei corsi

L'affidatario dovrà assicurare per l'intera durata dell'affidamento, la più ampia possibilità di scelta dei corsi di strumento.

I corsi musicali principali e complementari dovranno essere uniformi, nella durata, nel numero delle lezioni, e nei programmi di studio, all'ordinamento didattico dei licei

musicali e dei Corsi accademici di primo e secondo livello dei Conservatori statali di musica.

Saranno comunque da attivare, su richiesta dell'utenza, i seguenti corsi:

a) Corsi principali:

pianoforte - violino - viola - violoncello - chitarra - contrabbasso - flauto - clarinetto - oboe - fagotto - corno - tromba - trombone - saxofono - arpa - percussioni - composizioni - canto;

b) Corsi complementari:

secondo strumento complementare - teoria, solfeggio e dettato musicale - cultura musicale generale (armonia complementare) - elementi di storia della musica - musica d'insieme per strumenti a fiato - musica d'insieme - tecnica vocale - informatica musicale;

c) Corsi straordinari:

propedeutica musicale - (corsi specifici per l'infanzia) - pedagogia musicale per insegnanti - musica jazz - musica corale - musica antica.

Art. 7 - Organizzazione dei corsi

L'affidatario provvederà all'organizzazione dell'attività della Scuola in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato, introducendo quelle eventuali proposte innovative e migliorative, che avranno ottenuto il preventivo benestare da parte dei referenti della presente commessa pubblica.

Il numero minimo per l'attivazione delle classi è fissato nel numero di 5 allievi per i corsi a) e b) del precedente articolo (corsi principali e complementari).

Sarà redatta dal docente del corso e vistata dal Direttore Responsabile della Scuola una scheda di valutazione che verrà consegnata in copia all'allievo al termine dei due quadrimestri e un attestato di frequenza di fine corso.

Art. 8 - Attività integrative della Scuola

L'affidatario potrà organizzare ulteriori attività integrative o di sviluppo, con particolare riferimento a:

- corsi/iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti delle Istituzioni Scolastiche Cittadine;
- interventi integrativi di educazione musicale per gli alunni delle Scuole;
- altre attività volte ad approfondire il linguaggio musicale ed a sviluppare la sensibilità, la maturità e le creatività della persona;
- corsi straordinari, di cui all'art. 6, lettera c).

Tali corsi, tra i quali si pone in rilievo la musica moderna e jazz, potranno essere avviati, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. 9 - Direzione della Scuola

L'affidatario dovrà designare un responsabile della Scuola che assumerà le funzioni di direzione e avrà la responsabilità e il coordinamento dei corsi.

Il Direttore agisce con piena autonomia professionale nell'ambito del rapporto contrattuale con il soggetto gestore. In particolare, il Direttore:

- ha la responsabilità diretta del buon andamento e del perseguimento delle finalità della Scuola civica;
- coordina l'attività didattica, dirige quella artistica, e cura la realizzazione delle attività;
- coordina i docenti e il personale deputato all'attività di segreteria/portineria/pulizia;
- esamina le domande di ammissione e stabilisce l'assegnazione degli allievi ai singoli corsi;

- vigila sulla regolare fruizione degli orari scolastici, dei programmi di insegnamento e delle prove di esame finali;
- segnala le eccellenze negli studi – a fine anno scolastico - all'ufficio Cultura della Città di Orbassano per l'erogazione degli specifici contributi.

Il Direttore dovrà essere in possesso di diploma di conservatorio, con specifiche competenze musicali attestate da apposito curriculum e aver svolto per almeno un quinquennio attività di direzione di scuole o corsi musicali.

Il Direttore sarà l'unico interlocutore con i referenti della commessa per parte pubblica (vd. successivo art. 16).

Art. 10 – Saggio finale

Al termine di ciascun anno scolastico l'affidatario dovrà organizzare almeno un saggio finale tenuto dagli allievi della Scuola, segnalati dai docenti.

Tale saggio comporterà l'esibizione pubblica degli allievi in strutture messe a disposizione dal Comune, con ingresso gratuito per i familiari e per la cittadinanza.

Art. 11 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

I rapporti tra l'Amministrazione appaltante e l'Aggiudicataria saranno regolati:

- dalle clausole del Contratto;
- dalle disposizioni contenute nel presente capitolato;
- dalle vigenti disposizioni normative in materia di attività contrattuale delle Pubbliche Amministrazioni e, in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati.

Le clausole contrattuali saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 12 – Obblighi a carico del Comune

È a carico del Comune la corresponsione al concessionario del corrispettivo fisso di cui al precedente art. 3, nei termini di cui al successivo art. 18.

Art. 13 – Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà assumere in proprio ogni onere gestionale per il funzionamento della Scuola, impiegando mezzi e personale proprio, tra cui la raccolta delle iscrizioni, che dovrà essere effettuata nel mese di giugno di ciascun anno, anche per l'anno conclusivo del contratto.

Il concessionario si obbliga a tenere l'Amministrazione appaltante indenne, senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare in dipendenza e/o in connessione con le obbligazioni assunte con il contratto.

Sono a carico dell'affidatario le spese di pulizia dei locali presi in locazione, alle quali provvederà con propria organizzazione.

Saranno altresì a carico dell'affidatario l'apertura e la chiusura dei locali ove ha sede la Scuola e la vigilanza degli stessi nel medesimo periodo.

Il concessionario dovrà assumersi integralmente la responsabilità dei minori che frequentano i corsi fino alla presa in custodia dei rispettivi genitori o di persone da questi delegate, anche se la lezione fosse già terminata.

Il concessionario dovrà inoltre stipulare polizza assicurativa di Responsabilità Civile e di Infortunio per docenti e allievi.

Il concessionario risponderà all'Amministrazione comunale della corretta gestione della Scuola e del raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione comunale di Orbassano a base dell'istituzione della medesima.

Il concessionario dovrà garantire che i corsi strumentali siano tenuti da professori d'orchestra e concertisti, di provata capacità ovvero da diplomati di conservatorio con esperienza almeno triennale nel campo della formazione musicale.

Il concessionario dovrà fornire prima dell'inizio dell'affidamento l'elenco nominativo del corpo docente; medesima procedura dovrà essere attuata nel caso di incarichi affidati nel corso del contratto.

Sono inoltre a carico del Concessionario gli oneri di seguito riportati:

- gestire la contabilità e tutti gli adempimenti fiscali e tributari del servizio di gestione dei corsi di formazione musicale della Scuola civica, avvalendosi di un commercialista e/o consulente del lavoro;
- far rispettare il divieto di fumo;
- garantire il diritto di accesso da parte dei cittadini secondo le norme previste dalla L. 241/1990;
- garantire che il personale mantenga durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto e comunque dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti e/o visitatori e adeguato all'età dei fruitori;
- l'osservanza del D.Lgs. 196/2003, relativa al diritto alla privacy;
- l'osservanza del D.Lgs 39/2014 relativo alla lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale;
- l'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche in relazione agli spazi e strutture. Il concessionario dovrà disporre una pianificazione della gestione della sicurezza dei locali per gli utenti, anche ai fini antincendio (v. piano di evacuazione) e dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile della sicurezza.

Art. 14 – Obblighi nei confronti del personale

Nell'espletamento delle prestazioni appaltate, l'affidatario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto della concessione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per categoria.

Per CCNL e contratti integrativi si intendono quelli dello specifico settore di attività della formazione musicale e strumentali delle scuole di musica.

Compete al gestore curare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti norme a tutela dei lavoratori, essere in regola con tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in particolare con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'affidatario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 15 - Garanzia di continuità della Scuola

L'affidatario è tenuto ad assicurare la continuità della Scuola e dei singoli corsi, provvedendo all'assunzione di tutti i provvedimenti organizzativi necessari.

In particolare dovrà essere assicurato il numero di ore minimo di lezione previsto dal calendario scolastico (32 settimane di effettiva frequenza) e in caso di assenza o impedimento dei docenti, dovranno essere assicurate le necessarie sostituzioni con personale dotato di analoga professionalità.

Nel caso in cui ragioni di forza maggiore non consentano lo svolgimento di qualche lezione, queste dovranno essere prontamente recuperate, previa informazione agli allievi.

Art. 16 - Controlli da parte dell'Amministrazione Comunale

Per la presente commessa pubblica vengono nominati, ai sensi di legge, il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore di esecuzione del contratto. Il nominativo di tali soggetti viene reso noto al Concessionario all'atto dell'avvio del servizio (da effettuarsi con apposito verbale); parimenti viene nominato dal Concessionario il proprio referente del servizio. I rapporti tra la Stazione Appaltante e il Concessionario avvengono solo attraverso i soggetti summenzionati.

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di effettuare tutte le ispezioni e verifiche che riterrà opportune per accertare lo stato del servizio e disporre gli adempimenti che riterrà necessari per il buon andamento dello stesso, purché rientranti nell'ambito del contratto.

Il Concessionario accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli eventuali da parte dell'Amministrazione appaltante e di uniformarsi alle disposizioni impartite dalla medesima in forma di Ordine di Servizio. I controlli e le ispezioni potranno avvenire anche senza alcun preavviso. In quanto ed ove necessario, è facoltà della Stazione Appaltante sospendere l'attività del concessionario, nei casi contrattualmente previsti.

Il Concessionario non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto al Comune.

Il Concessionario sarà tenuto inoltre a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi del Comune.

Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 17 - Rendiconto di gestione

Alla fine di ciascun anno scolastico verrà redatto un rendiconto finale di gestione, da rendersi in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in merito alla veridicità, da parte del legale rappresentante dell'attività, comprendente i seguenti dati:

- numero degli allievi iscritti con indicazione del docente e delle ore complessive di insegnamento effettuate;
- numero giornate di funzionamento della Scuola;
- numero complessivo di ore erogate;
- saggio/saggi finale/i e numero dei partecipanti suddivisi per tipo di corso;
- l'incasso per quote d'iscrizione e per quote di frequenza;
- le spese di gestione della scuola.

Art. 18 - Pagamenti

Per la gestione della Scuola Civica viene riconosciuto al concessionario un corrispettivo fisso per ogni anno scolastico pari a €18.000,00 (eventuali aliquote IVA incluse).

Tale importo sarà corrisposto per l'annualità scolastica 2022-2024 come segue, previa rendicontazione delle attività poste in essere fino a tali date:

- € 8.000,00 entro il 15/12/2022
- € 7.000,00 entro il 31/03/2023
- € 3.000,00 entro il 30/06/2023.

Tale importo sarà corrisposto per l'annualità scolastica 2023-2024 come segue, previa rendicontazione delle attività poste in essere fino a tali date:

- € 8.000,00 entro il 30/11/2023
- € 7.000,00 entro il 31/03/2024
- € 3.000,00 entro il 30/06/2024

Il concessionario avrà diritto ad emettere fattura solo previo assenso da parte del Direttore di esecuzione del contratto; il pagamento della stessa da parte della Stazione Appaltante avverrà nei termini di legge, fatta salva la preventiva verifica circa la correttezza della fattura emessa e relativa accettazione da parte dell'Ente.

Il pagamento delle fatture è altresì subordinato alla verifica trimestrale sulla regolarità dei versamenti contributivi, assistenziali e assicurativi. È facoltà della Stazione Appaltante richiedere al Concessionario eventuali dichiarazioni in qualità di Datore di lavoro, tali versamenti si riferiscano al personale incaricato dal Concessionario, operante nei servizi oggetto della concessione.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra, per ottenere il rimborso di spese ed il pagamento di penalità già contestati al Concessionario.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 8 della legge n° 136 del 13/08/2010 e s.m.i. il Concessionario si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. Il Concessionario si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n° 136 del 13/08/2010. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti saranno eseguiti mediante mandati emessi dalla Tesoreria del Comune di Orbassano tramite bonifico sui conti correnti bancari dedicati indicati dal Concessionario.

Art. 19 – Riscossione delle tariffe

Il Concessionario provvederà alla riscossione diretta delle tariffe attraverso la propria organizzazione, mediante versamenti su conto corrente proprio e con l'apposizione, da parte degli utenti, della causale di versamento: "Scuola Civica Musicale Diapason".

L'affidatario applicherà agli utenti le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione comunale con Deliberazione della Giunta Comunale. Per l'anno 2022 le tariffe, determinate con Deliberazione G.C. n. 190 del 30/12/2021, sono pari a:

- Quota iscrizione: € 100,00
- Quota mensile residenti: € 100,00
- Quota mensile non residenti: € 110,00.

La totale copertura dei costi verrà assicurata dal concessionario con le tariffe a carico degli utenti. Tali tariffe - a partire dal 01/01/2023 - verranno determinate dai risultati della presente gara per la scelta del Concessionario. La base d'asta della gara, sulla quale applicare il ribasso, sarà pari a €125,00 mensili, uguale per residenti e non residenti.

Sulla base degli esiti di gara, l'Amministrazione procederà ad approvare la nuova tariffa.

L'affidatario non potrà rivalersi sul Comune per la mancata riscossione delle quote di iscrizione e delle tariffe di frequenza.

Art. 20 – Gestione dei contributi economici a favore degli utenti residenti

I contributi previsti nella DGC n. 156 del 29/09/2022 verranno corrisposti al concessionario per economia procedimentale, sulla base delle rendicontazioni e del rispetto dei requisiti di ogni singolo studente (o suo familiare, per quanto riguarda la residenza a Orbassano).

Entro il 15 dicembre 2022 verrà corrisposta al Concessionario una parte (pari al 35%) dei contributi previsti nella DGC n. 156 del 29/09/2022, previa comunicazione - da parte del Concessionario - del numero, dei dati anagrafici e dei requisiti ISEE degli iscritti regolarmente frequentanti.

Entro il 31 marzo 2023 verrà corrisposta al Concessionario una seconda parte (pari al 35%) dei contributi previsti nella DGC n. 156 del 29/09/2022, previa comunicazione - da parte del Concessionario - del numero, dei dati anagrafici e dei requisiti ISEE degli iscritti regolarmente frequentanti.

Entro il 15 luglio 2023 verrà corrisposta al Concessionario una terza parte (pari al 30%) dei contributi previsti nella DGC n. 156 del 29/09/2022, previa comunicazione - da parte del Concessionario - del numero, dei dati anagrafici, dei requisiti ISEE e dell'eccellenza negli studi degli iscritti regolarmente frequentanti.

I contributi saranno destinati ai residenti che intendono avvicinarsi alla musica iscrivendosi e frequentando - regolarmente e per l'intero anno scolastico¹ - uno o più corsi della Scuola civica musicale. Gli studenti beneficiari dei contributi dovranno essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione e delle rette.

Nel caso ci sia una diminuzione degli iscritti nel corso dell'anno scolastico, il Comune recupererà le quote di contributo già versate per gli studenti cessati detraendole dalla cifra dovuta al Concessionario.

Art. 21 – Requisiti minimi delle offerte e criteri premiali

La valutazione delle offerte sarà eseguita da un'apposita commissione, all'uopo nominata. L'aggiudicazione sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità prescritte dagli artt. 95 e sgg. Del D.Lgs. 50/2016, con riferimento ai parametri di cui al Bando di gara ed al presente Capitolato Speciale d'Appalto, come di seguito specificato.

I concorrenti, nella presentazione delle offerte, dovranno garantire i requisiti tutti previsti nel presente C.S.A., concernenti i requisiti di capacità tecnico-professionale.

Saranno inoltre oggetto di premialità:

- la qualità del Team proposto dal concorrente;
- la capacità dell'Operatore economico di garantire il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, attraverso l'organizzazione messa in campo dal medesimo
- la qualità delle proposte offerte dall'Operatore economico per promuovere, pubblicizzare e valorizzare il servizio oggetto di concessione;
- la disponibilità ad organizzare eventi specifici sul territorio atti a promuovere l'avvicinamento della comunità locale all'arte della musica, anche coinvolgendo, se del caso, altre forme di arte.

¹ Solo per documentati motivi di salute la frequenza obbligatoria per beneficiare dei contributi comunali è ridotta a 2/3 delle lezioni.

Art. 22 - Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione sono a carico del Concessionario. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto, bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.

Art. 23 - Sicurezza sul lavoro

L'Ente ha predisposto, ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lettera b del D. Lgs. 81/2008, il Documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.), che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze.

Il Concessionario è tenuto a prendere atto di tale documento, modificandolo e integrandolo sulla base della natura del servizio che esso deve svolgere e sulla base di ogni diverso e ulteriore rischio rispetto a quelli specifici del servizio stesso.

Art. 24 - Assicurazioni

1. Grava sul Concessionario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo della concessione - di produrre, ai fini della stipula del contratto:

1. apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, secondo le specifiche minime che seguono:

1.1.1 stipulata presso primaria compagnia di assicurazione;

1.1.2 la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);

1.1.3 il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, gli allievi della Scuola e i prestatori di lavoro;

1.1.4 dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;

1.1.5 deve essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

2. Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risultino i sopra menzionati requisiti, qualora mancanti.

Art. 25 - Garanzia definitiva

Il Concessionario dovrà versare all'atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere durante la gestione per fatto del Concessionario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno al Concessionario; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui il Concessionario presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere sottoscritta dal soggetto fideiussore (compagnia di assicurazione o istituto di credito) con autentica notarile contenente specifica indicazione dell'avvenuto accertamento della facoltà di rappresentanza in capo al sottoscrittore.

La fideiussione bancaria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 C.C.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta sottoscritta del Comune concedente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avrebbe dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

Lo svincolo verrà autorizzato previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del procedimento.

Art. 26 – Penalità

Il Concessionario è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio assunto.

In caso di inadempimento relativo all'inosservanza degli obblighi di cui al presente capitolato, l'Amministrazione provvederà a notificare all'appaltatore formale diffida ad adempiere entro il termine stabilito, specificando dettagliatamente le contestazioni.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla qual l'appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

Ricevuta la diffida, il Concessionario dovrà ottemperare nel termine assegnato, dandone comunicazione all'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme e di carenze gestionali, (risultante dai verbali redatti dal Direttore di esecuzione), secondo il principio della progressione.

Ciascuna sanzione, da un minimo di € 400,00 fino ad un massimo di € 800,00, sarà comminata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Concessionario. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

La penalità potrà essere detratta dalla prima fattura emessa a seguito della definizione della contestazione.

Art. 27 - Ipotesi di risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimenti delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 C.C., tra l'altro, le seguenti ipotesi:

- a apertura di una procedura concorsuale a carico del Concessionario;
- b messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del Concessionario;
- c mancata osservanza del divieto di subappalto;
- h interruzione non motivata del servizio;
- i inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamenti e del presente capitolato;
- l violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- m sopravvenuti motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge 241/1990.

Ad eccezione del caso di cui alla precedente lettera m, nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sul Concessionario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto.

Art. 28 – Recesso e recesso per giusta causa

Costituisce causa di recesso dal contratto il numero di iscritti inferiore alle 20 unità.

L'Amministrazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1671 del Cod. civile e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., previa intesa con l'Amministrazione comunale.

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano stati assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero la presenza, durante l'esecuzione del contratto, di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Risoluzione per inadempimento

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, ovvero nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso. In tal caso il Comune avrà facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a/r, per la mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune. In caso di risoluzione del contratto il Concessionario si impegnerà a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto della concessione. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 30 – Esecuzione in danno

In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività date in concessione, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell'eventuale maggior costo al Concessionario, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra la Stazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva prestata. L'eventuale esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente.

Art. 31 – Adempimenti necessari per la stipula del contratto

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 24.

L'Amministrazione provvederà alla verifica, ai sensi dell'art. 16/bis introdotto dalla legge n. 2/2009 di conversione del D.L. 185/2008, della posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti (DURC).

La stipulazione del contratto è, altresì, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

La stipula del contratto avverrà con spese a carico del Concessionario, secondo una delle forme previste per legge nei termini previsti dall'art.32 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 32 – Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni

Ai sensi dell'art. 1462 del c.c., il Concessionario non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato. Qualora il Concessionario intendesse formulare eccezioni a qualsiasi titolo, queste dovranno essere avanzate mediante comunicazione scritta alla Amministrazione Comunale, entro 30 gg, rispetto all'adozione dei relativi provvedimenti da parte della stessa. Le eccezioni che siano state presentate nelle modalità suddette saranno previamente esaminate dall'Amministrazione, che provvederà alla emanazione in forma scritta degli opportuni provvedimenti. Il Concessionario decade dal diritto di far valere le suddette eccezioni nel caso in cui non provveda a formularle nelle modalità e termini suddetti.

Art. 33 – Subappalto

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale dell'attività di insegnamento.

ART. 34 – Anticorruzione - Patti di integrità

1. Il contraente concessionario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.;

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione.

4. L'impresa aggiudicataria si impegna ad accettare e ad approvare i contenuti del "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 255 del 22/11/2016.

ART. 35 – Trattamento dei dati (Privacy)

1. Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dalla ditta aggiudicataria in osservanza alle disposizioni del Codice sulla Privacy (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.) e del Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), per la protezione dei dati personali.

2. Agli effetti della suddetta normativa il Concessionario assume la funzione di Responsabile del trattamento.

3. Il Concessionario si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti durante l'esercizio dei servizi forniti. Manterrà riservati i dati e non

ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi.

4. Tutti i dati forniti dalle imprese concorrenti alla gara saranno trattati dal Comune di Orbassano, anche in modalità informatica, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della gara e all'eventuale successiva stipula del contratto.

ART. 36 – Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito al presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Torino. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 37 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.